

Milano, 23 Maggio 2007



***PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
OPZIONI, SCELTE E CONTENUTI
DISCIPLINA DALL'1.1.2007***

Dott.ssa Sabrina Pagani

Dott. Enzo Peserico



Il valore delle risorse umane

PERCHE' LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?


**PERCHE' I GIOVANI AVRANNO UNA PENSIONE INPS RIDOTTA
NONOSTANTE L'ELEVATISSIMA CONTRIBUZIONE**

**PERCHE' IL SISTEMA DI WELFARE NON PUO' ADDOSSARE IL PESO
PREVIDENZIALE SU GIOVANI GENERAZIONI RIDOTTE DAL DECLINO
DEMOGRAFICO**

**PERCHE' IL RISPARMIO PREVIDENZIALE (PRIMO E SECONDO
PILASTRO) PUO' ATTENUARE IL RISCHIO DI POVERTA' IN ETA' DI
VECCHIAIA**


Piramide dell'età

1901




Piramide dell'età

1999



Piramide dell'età

2050



RAPPORTO TRA POPOLAZIONE OLTRE 65 ANNI E POPOLAZIONE IN ETA' LAVORATIVA (20-64 ANNI)

	1960	2000	2050
ITALIA	13,3	28,2	71,3
EUROPA	15,3	25,2	54,5
USA	15,4	21,1	38,3
GIAPPONE	9,5	26,3	62,0

TASSO DI SOSTITUZIONE PERCENTUALE DELLA PENSIONE PUBBLICA NEI TRE SISTEMI VIGENTI CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI

ETA' AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO	SISTEMA RETRIBUTIVO CRESCITA DEL REDDITO AL		SISTEMA PRO RATA CRESCITA DEL REDDITO AL		SISTEMA CONTRIBUTIVO CRESCITA DEL REDDITO AL	
	3%	5%	3%	5%	3%	5%
LAVORATORI DIPENDENTI						
57 ANNI	67	63	60	49	55	40
60 ANNI	67	63	63	51	60	43
65 ANNI	67	63	70	57	71	52
LAVORATORI AUTONOMI						
57 ANNI	66	61	44	37	33	24
60 ANNI	66	61	46	39	36	27
65 ANNI	66	61	51	42	43	32

NUMERO, CONSISTENZA, ADDETTI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE ITALIANE

SUDDIVISIONE PER ADDETTI	NUMERO DI IMPRESE	ADDETTI SETTORE PRIVATO PER DIMENSIONE AZIENDALE (2004)	TOTALE DIPENDENTI
1-9	3.991.336	7.626.547	2.615.033
10-19	136.443	1.801.300	1.551.408
20-49	53.924	1.600.478	1.503.642
50-249	20.960	2.002.145	1.967.120
250 E OLTRE	3.199	2.927.272	2.918.989
TOTALE	4.205.862	15.957.742	10.556.192

Totale dipendenti imprese 1-49 : 5.670.083

Totale dipendenti imprese > 49 : 4.886.109

Imprese italiane fino a 49 addetti: 99,43%

FONTE: F. PAMOLLI E N. SALERNO, CERM, ELABORAZIONI SU ISTAT (2006), "Struttura e competitività delle imprese industriali e dei servizi"

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO IN MILANO

COSA PUO' FARE IL LAVORATORE IN RELAZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DALL'1.1.2007:

L'OPZIONE ESPRESSA

OVVERO

ADERIRE ESPRESSAMENTE
AL FONDO PENSIONE
PREVISTO DALLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA VERSANDO:

- ✓ **OBBLIGATORIAMENTE IL TFR**
- ✓ **A SCELTA (DEL LAVORATORE) ANCHE LA CONTRIBUZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (LA QUOTA DEL DATORE DI LAVORO E' DOVUTA SOLO SE IL DIPENDENTE VERSA LA PROPRIA)**
- ✓ **SONO AMMESSI VERSAMENTI VOLONTARI**

ADERIRE ESPRESSAMENTE
AL FONDO PENSIONE
APERTO O INDIVIDUALE DI
SCELTA DEL LAVORATORE
(NON PREVISTO DALLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA), VERSANDO:

- ✓ **SOLO IL TFR**
- IN TAL CASO NON RICORRE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE**
- ✓ **SONO AMMESSI VERSAMENTI VOLONTARI**

L'OPZIONE TACITA

OVVERO

TACERE.
IL SILENZIO COMPORTA
L'ADESIONE TACITA ALLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE (FONDO
PENSIONE INDIVIDUATO
CON I CRITERI DI LEGGE)
PER IL VERSAMENTO DEL SOLO TFR (NO CONTRIBUTUZIONE)

- ✓ **IL MANCATO VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E' REVOCABILE**
- ✓ **SONO AMMESSI VERSAMENTI VOLONTARI**

IL RIFIUTO ESPLICITO

OVVERO

STARE FUORI DALLA
PREVIDENZA COMPLE-
MENTARE E QUINDI:



LASCIARE IL TFR IN
AZIENDA

N.B.: SE L'AZIENDA HA ALMENO 50 DIPENDENTI DEVE VERSARE IL TFR ALL'INPS - FONDO TESORERIA STATALE - CHE LO GESTISCE

MODALITA' DI ESPRESSIONE DELL'OPZIONE DI ADESIONE AL FONDO

- **L'OPZIONE SI ESERCITA ESCLUSIVAMENTE SUI MODULI TFR 1 O TFR 2.**
- **EVENTUALI OPZIONI ESPRESSE PRIMA DEL 31.1.2007 SU ALTRA MODULISTICA SONO RITENUTE VALIDE SOLO SE SONO STATE RIPETUTE SUI MODULI TFR 1 O TFR 2 ENTRO IL 3.3.2007.**
- **AL MODULO TFR 1 O TFR 2 DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL MODULO DI AVVENUTA ADESIONE AL FONDO SCELTO DAL LAVORATORE, INDICANTE LA PERCENTUALE DI TFR DESTINATA, IL COMPARTO DI INVESTIMENTO, LA SCELTA SULLA CONTRIBUZIONE. IL MODELLO TFR 1 O 2 NON PUO' AVERE DATA ANTERIORE A QUELLA DI ADESIONE AL FONDO**
- **LA CONSEGNA DEL MODULO TFR 1 O TFR 2 NON ACCOMPAGNATO DALLA DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO PRESCELTO NON PUO' PRODURRE EFFETTI**

CONFERIMENTO TFR: OPZIONI ED EFFETTI LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006

SCELTA	FONDO PENSIONE		FONDO TESORERIA (SOLO AZIENDE + 49 DIP)	AZIENDA
	COMPETENZA	CASSA		
1) OPZIONE ESPRESSA	TFR CHE MATURA DAL MESE DI SCELTA (COMPILAZIONE DEL MODULO TFR 1)	VERSAMENTO DA 7/07 DELLE QUOTE DI TFR CONFERITO E RELATIVE RIVALUTAZIONI	NESSUN VERSAMENTO SOLO SE 100% TFR A FONDO PENSIONE SE INVECE E' PARZIALE VA AL FONDO DI TESORERIA: - 100% SINO ALLA SCELTA - IL RESIDUO DALLA SCELTA	IL TFR RIMANE IN AZIENDA FINO ALLA DATA DI SCELTA ANCHE SE > 49 DIP. SOLO SE 100% A FONDO PENSIONE
2) OPZIONE TACITA	100% TFR MATURANDO DAL 1° LUGLIO 2007	VERSAMENTO DAL MESE DI LUGLIO	NESSUN VERSAMENTO	IL TFR MATURATO SINO AL 30.6.2007 RIMANE IN AZIENDA ANCHE SE > A 49 DIPENDENTI
3) RIFIUTO ESPlicito	NESSUN VERSAMENTO	NESSUN VERSAMENTO	VERSAMENTO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA SCELTA DEL TFR MATURATO DALL'1.1.07, MAGGIORATO DELLE RIVALUTAZIONI RIFERITE ALLE MENSILITA' ANTECEDENTI QUELLA DELL'EFFETTIVO VERSAMENTO	TFR RIMANE IN AZIENDA SOLO SE ORGANICO < A 50 ADDETTI

CONFERIMENTO TFR: OPZIONI ED EFFETTI LAVORATORI ASSUNTI DALL'1.1.2007
CHE NON ABBIANO GIA' ESERCITATO L'OPZIONE IN PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO

SCELTA	FONDO PENSIONE		FONDO TESORERIA (SOLO AZIENDE + 49 DIP.)	AZIENDA
	COMPETENZA	CASSA		
1) OPZIONE ESPRESSA	TFR CHE MATURA DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL MOMENTO DELLA SCELTA (COMPILAZIONE DEL MODULO TFR 2)	VERSAMENTO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA SCELTA DEL TFR MATURANDO E RELATIVE RIVALUTAZIONI(PER I LAVORATORI ASSUNTI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2007 IL VERSAMENTO AVVIENE DA LUGLIO)	100% DEL TFR MATURATO DALLA DATA DI ASSUNZIONE A QUELLO PRECEDENTE LA SCELTA, COMPRESSE LE RIVALUTAZIONI . SE IL CONFERIMENTO E' PARZIALE DAL MESE DI SCELTA IL RESIDUO VA AL FONDO DI TESORERIA	TFR RIMANE IN AZIENDA SOLO SE ORGANICO < A 50 ADDETTI
2) OPZIONE TACITA	100% TFR MATURANDO A DECORRERE DAL 7° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI ASSUNZIONE	VERSAMENTO DAL 7° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI ASSUNZIONE	TFR MATURATO NEI PRIMI 6 MESI DI RAPPORTO DI LAVORO COMPRESSE LE RIVALUTAZIONI	TFR RIMANE IN AZIENDA SOLO SE ORGANICO < A 50 ADDETTI
3) RIFIUTO ESPLICITO	NESSUN VERSAMENTO	NESSUN VERSAMENTO	VERSAMENTO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA SCELTA DEL TFR MATURATO DALLA DATA DI ASSUNZIONE MAGGIORATO DELLE RIVALUTAZIONI RIFERITE ALLE MENSILITA' ANTECEDENTI QUELLA DELL'EFFETTIVO VERSAMENTO	TFR RIMANE IN AZIENDA SOLO SE ORGANICO < A 50 ADDETTI

IL FONDO DI TESORERIA STATALE PRESSO L'INPS

E' ALIMENTATO DA UN CONTRIBUTO A CARICO DATORE DI LAVORO CON ALMENO 50 DIPENDENTI PARI AL TFR MATURATO POST 31.12.2006 E NON DESTINATO A PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON OPZIONE ESPRESSA O TACITA

GARANTISCE L'EROGAZIONE DEL TFR EX ART. 2120 C.C. (CON RIVALUTAZIONI!) PER LA QUOTA CORRISPONDENTE AI VERSAMENTI EFFETTUATI

QUANTO VERSATO ASSUME NATURA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE, EQUIPARATA PER ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

LA BASE IMPONIBILE E' QUELLA DELL'ART. 2120 C.C.: TUTTE LE SOMME CORRISPOSTE IN DIPENDENZA DEI RAPPORTI DI LAVORO, A TITOLO NON OCCASIONALE, ESCLUSI I RIMBORSI SPESE E SALVO DIVERSA PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI. MA L'INPS (CIRC 70/2007) ESCLUDE SOLO LE VOCI CON TITOLO "SPECIFICO E AUTONOMO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO". CONTENZIOSO!

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI AL VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA PRESSO L'INPS: IL CALCOLO DEI 50 DIPENDENTI

AZIENDE ATTIVE AL 31.12.2006

**AZIENDE CHE INIZIANO L'ATTIVITA'
DALL'1.1.2007**

LA MEDIA DEI 50 DIPENDENTI SI RIFERISCE AL 2006 E SONO IRRILEVANTI EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE

LA MEDIA E' QUELLA DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA' E SI CALCOLA ALLA FINE DELL'ANNO MEDESIMO.

RIENTRANO NEL CALCOLO TUTTI I LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA. I PART TIME SONO COMPUTATI IN RELAZIONE ALLA PERCENTUALE DI ORARIO. NON SI COMPUTANO:

- I LAVORATORI ASSENTI PER I QUALI SI SIA PROVVEDUTO A SOSTITUZIONE (SI COMPUTANO I "SOSTITUTI")**
- IL PERSONALE DISTACCATO DA ALTRE SOCIETA'**
- IL PERSONALE SOMMINISTRATO**

QUANDO LA MEDIA E' DI ALMENO 50 DIPENDENTI, L'AZIENDA NE DA' COMUNICAZIONE ALL'INPS CHE ATTRIBUISCE IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE "1R" (CHIEDETELO, ALTRIMENTI L'INPS NON RICONOSCE IL VERSAMENTO!)

ATTENZIONE ALLE AZIENDE "PICCOLE" COINVOLTE IN OPERAZIONI SOCIETARIE POST 1.1.2007 (CIRC. INPS N. 70/2007)

COSA EROGA IL FONDO PENSIONE?

1.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INTEGRATIVE

2.

ANTICIPAZIONI

3.

RISCATTI

PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI SI ACQUISISCE:

CON LA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEL REGIME OBBLIGATORIO (ES. INPS), E

ALMENO 5 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, SENZA CHE SI SIA VERIFICATO IL RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE

segue PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE VIENE LIQUIDATA

IN FORMA DI RENDITA PERIODICA

E, NEL MASSIMO DEL 50% DEL MONTANTE MATURATO, IN FORMA DI CAPITALE

INTEGRALMENTE IN FORMA CAPITALE PER:

- 1) I SOLI "VECCHI ISCRITTI" CHE LO RICHIEDANO (RINUNCIANDO AL TRATTAMENTO FISCALE FAVOREVOLE PREVISTO DALL'1.1.2007 SI APPLICHERA' LA TASSAZIONE SEPARATA)**
- 2) QUALORA LA RENDITA DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DI ALMENO IL 70% DEL MONTANTE FINALE, RISULTI INFERIORE AL 50% DELL'ASSEGNO SOCIALE (PER IL 2007: 50% € 5.061,00 = € 2.530,50)**

segue PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

ANTICIPAZIONI DA PARTE DEI FONDI PENSIONE

POSSONO ESSERE RICHIESTE SOLO PER I SEGUENTI MOTIVI:

1.

CON QUALSIASI ANZIANITA' DI PARTECIPAZIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NEL MAX DEL 75% DELLA POSIZIONE PER

SPESE SANITARIE DI TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE STRUTTURE PUBBLICHE PER GRAVISSIME CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICHIEDENTE, DEL CONIUGE O DEI FIGLI

2.

CON ALMENO 8 ANNI DI PARTECIPAZIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NEL MAX DEL 75% DELLA POSIZIONE PER

ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SE O PER I FIGLI

3.

CON ALMENO 8 ANNI DI PARTECIPAZIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NEL MAX DEL 30% DELLA POSIZIONE PER

ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI

segue **PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE**

PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE (ES. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PROMOZIONE A DIRIGENTE)

VERIFICANDOSI TALI IPOTESI IL LAVORATORE PUO':

1.

TRASFERIRE (SENZA ONERI FISCALI) LA POSIZIONE AD ALTRO FONDO PENSIONE A CUI ABBAIA ACCESSO A MOTIVO DELLA NUOVA ATTIVITA' (ES: CAMBIO DI CCNL)

2.

MANTENERE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO PENSIONE CHE PROVVEDERA' A GESTIRLA INCREMENTANDOLA DEI RENDIMENTI CONSEGUITI

3.

RISCATTARE LA POSIZIONE, SE IL FONDO PENSIONE PREVEDE LA POSSIBILITA', CON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23% (SALVO CASI PARTICOLARI PREVISTI DAL D. LGS. 252/05, IN CUI SI APPLICA UN TRATTAMENTO FISCALE PIU' FAVOREVOLE)

TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

IL RISPARMIO PREVIDENZIALE PUO' ESSERE TASSATO IN TRE MOMENTI

A.

QUANDO DATORI E/O LAVORATORI CONTRIBUISCONO AI FONDI

B.


QUANDO MATURANO IL REDDITO E I GUADAGNI DEI FONDI

C.

QUANDO SI PAGANO LE PRESTAZIONI

Segue TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DAL 2001 IN ITALIA VIGE IL PRINCIPIO DEL RINVIO DELLA TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (MODELLO **ETT**)



ESENZIONE DA IMPOSIZIONE ORDINARIA DEI CONTRIBUTI E DEL TFR
(TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI CHE ECCEDE IL LIMITE DI DEDUCIBILITA')



TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI RENDIMENTI MATURATI DAL FONDO PENSIONE



TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE PRESTAZIONI
(TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI DEDOTTI E DEL TFR, ESENZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI E DEI RENDIMENTI)

TASSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

DISCIPLINA FINO AL 31.12.2006



DEDUCIBILITA' CONTRIBUZIONE

E' DEDUCIBILE UN IMPORTO:

- ✓ NON SUPERIORE AL 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO ANNUO;
- ✓ E NON SUPERIORE AL DOPPIO DELLA QUOTA DI TFR DESTINATA AI FONDI;
- ✓ E COMUNQUE ENTRO IL MAX DI € 5.164,57 ANNUI

RIFORMA DALL'1.1.2007



DEDUCIBILITA' CONTRIBUZIONE:


- ✓ LA CONTRIBUZIONE COMPLESSIVAMENTE VERSATA DAL LAVORATORE E DAL DATORE DI LAVORO (TFR ESCLUSO), SIA VOLONTARIAMENTE CHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL CCNL, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE, E' COMPLESSIVAMENTE DEDUCIBILE NEL MAX ANNUO DI € 5.164,57
- ✓ E' PREVISTA UN'AGEVOLAZIONE FISCALE AGGIUNTIVA PER I LAVORATORI DI NUOVA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALL'1.1.2007 (NEI 20 ANNI SUCCESSIVI AL 5° DI PARTECIPAZIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE POSSONO FRUIRE DELLA DEDUCIBILITA' NON SFRUTTATA NEI PRIMI 5 ANNI, CON UNA MAGGIORE DEDUCIBILITA' MASSIMA DI € 2.582,29 ANNUI, QUINDI CON UN MASSIMALE ANNUO DI € 7.746,86)

TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI


TUTTE LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE SONO SOGGETTE A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SENZA RILIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COME SEGUE:

- ✓ PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA DI RENDITA
- ✓ PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA CAPITALE
- ✓ ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE SANITARIE E INTERVENTI STRAORDINARI
- ✓ RISCATTO TOTALE O PARZIALE DERIVANTE DA INOCCUPAZIONE, MOBILITA', CASSA INTEGRAZIONE, INVALIDITA'



ALIQUOTA DEL 15% RIDOTTA DELLO 0,30% PER OGNI ANNO DI PARTECIPAZIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE SUCCESSIVO AL 15° NEL MAX DI 6 PUNTI DI RIDUZIONE

- ✓ ANTICIPAZIONE DEL 75% PER ACQUISTI DELLA PRIMA CASA CON ALMENO 8 ANNI DI ANZIANITA'
- ✓ ANTICIPAZIONE DEL 30% PER ULTERIORI ESIGENZE CON 8 ANNI DI ANZIANITA'
- ✓ RISCATTO PER SOLA CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE, SENZA CONDIZIONI PARTICOLARI



ALIQUOTA DEL 23%

LE VICENDE DEL TFR IN RELAZIONE ALLE DIVERSE OPZIONI: SINTESI

SE IL TFR E' MANTENUTO IN AZIENDA	SE IL TFR E' DESTINATO A FONDO PENSIONE
<p><u>RIVALUTAZIONE</u> IN BASE ALL'ART. 2120 C.C., E' INCREMENTATO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, CON UN TASSO DELL'1,5% PIU' IL 75% DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ISTAT (PER IL 2006: 2,747031%)</p>	<p><u>RIVALUTAZIONE</u> SUL TFR DESTINATO A FONDI PENSIONE NON E' APPLICATA LA RIVALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2120 C.C.. IL TFR VERRA' RIVALUTATO IN BASE AL RENDIMENTO OTTENUTO DALLA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE</p>
<p><u>PRESTAZIONE</u> LE ANTICIPAZIONI SONO CONCESSE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO IN BASE AI CRITERI FISSATI DALL'ART. 2120 C.C. O IN BASE AI TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE PREVISTI DAL CCNL O DA PATTUZIONI INDIVIDUALI. LA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DEL TFR SI CONSEGUE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.</p>	<p><u>PRESTAZIONE</u> IL TFR SARA' ANTICIPATO, RISCATTATO O LIQUIDATO SECONDO I CRITERI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI GIA' ILLUSTRATI.</p>
<p><u>TASSAZIONE</u> SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR E' APPLICATA IN CIASCUN ANNO L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'11% IL TFR E' SOGGETTO A TASSAZIONE SEPARATA IN BASE ALL'ART. 17 COMMA 1 LETT. A) TUIR. E' SOGGETTO A RILIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'A. F. IN BASE ALL'ALIQUOTA MEDIA DEGLI ULTI MI 5 ANNI</p>	<p><u>TASSAZIONE</u> SUI RENDIMENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DEL TFR DA PARTE DEL FONDO PENSIONE E' APPLICATA ANNUALMENTE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'11%. SULLE PRESTAZIONI SONO APPLICATE A TITOLO DEFINITIVO LE ALIQUOTE DEL 15% E DEL 23% GIA' ILLUSTRATE</p>

ONERI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE: SINTESI

CONSEGNA DELLA 1^ INFORMATIVA

- AI LAVORATORI IN FORZA
- AI NUOVI ASSUNTI (PROCEDURE D'ASSUNZIONE)

CONSEGNA DELLA 2^ INFORMATIVA AI "PIGRI" ENTRO IL 5° MESE

ACQUISIZIONE, VERIFICA E CONSERVAZIONE DEI MODULI TFR 1 O 2. ASSISTENZA AL LAVORATORE PER L'ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE SCELTO

VERSAMENTO DEL TFR O DEI CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE (AI FONDI PENSIONE!)

VERSAMENTO MENSILE DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI TESORERIA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO CON PIU' DI 49 DIPENDENTI

- PER I LAVORATORI CHE RIFIUTANO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- PER GLI ASSUNTI POST 1.1.2007 CHE SCELGANO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, NEL PERIODO ANTECEDENTE LA SCELTA
- PER I LAVORATORI CHE VERSANO IL TFR SOLO PARZIALMENTE

GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE LIQUIDAZIONI DI TFR ANCHE PER CONTO DELL'INPS

IL RENDIMENTO DEL FONDO E LA SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO

I RENDIMENTI DEI FONDI VARIANO IN RELAZIONE AL COMPARTO A CUI SI È ADERITO. IN PARTICOLARE, I FONDI HANNO LE SEGUENTI LINEE DI INVESTIMENTO:

- ▶ **LINEA GARANTITA (OBBLIGAZIONARIA)**
GARANTISCE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO, AL NETTO DEI COSTI DI GESTIONE
- ▶ **LINEA GARANTITA DI RENDIMENTO (OBBLIGAZIONARIA)**
GARANTISCE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO PIU' UN RENDIMENTO MINIMO
- ▶ **LINEA BILANCIATA (OBBLIGAZIONARIA E AZIONARIA)**
NON GARANTISCE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
- ▶ **LINEA AZIONARIA (AZIONARIA)**
NON GARANTISCE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

IN CASO IN CUI IL LAVORATORE NON SCELGA ESPRESSAMENTE IL COMPARTO DI INVESTIMENTO, LA LINEA DI INVESTIMENTO È QUELLA GARANTITA

SCELTA DEL FONDO: ELEMENTI DA CONSIDERARE

NELLA SCELTA DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CUI ADERIRE È IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI ELEMENTI:

1.

LA SOLIDITA' DEL FONDO

2.

IL BACINO DEI POTENZIALI ISCRITTI E I TASSI DI ADESIONE

3.

I RENDIMENTI STORICI

4.

I COSTI DI INGRESSO/USCITA E PER IL CAMBIO DI COMPARTO DI INVESTIMENTO

5.

LE COMMISSIONI

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

A PARITÀ DI MONTANTE ACCUMULATO, IL VALORE DELLA RENDITA VARIA, IN RELAZIONE ALL'ETÀ E AL SESSO DEL LAVORATORE. TALI VARIABILI COSTITUISCONO LA BASE DI ELABORAZIONE PER I C.D. COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (O DI CONVERSIONE).

IN LINEA DI MASSIMA I FONDI NON STABILISCONO I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE. OVE LI FISSINO, GLI STESSI VALGONO PER LE PENSIONI LIQUIDATE OGGI O ENTRO UN DETERMINATO TERMINE.

È PREVEDIBILE CHE I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE SIANO DESTINATI A DIMINUIRE NEI PROSSIMI ANNI, MAN MANO CHE SI ALLUNGA LA SPERANZA DI VITA.

SCELTA DEL LAVORATORE: SINTESI DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OPZIONE ESPRESSA

OPZIONE TACITA

RIFIUTO ESPLICITO

ADESIONE FONDO CHIUSO

ADESIONE FONDO APERTO

- ✓ INCREMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA
- ✓ ACQUISIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
- ✓ SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA PROPENSIONE AL RISCHIO
- ✓ TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI FAVOREVOLE
- ✓ NO TFR ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- ✓ INCREMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA
- ✓ PIU' LIBERTA' DI SCELTA DEL FONDO
- ✓ SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA PROPENSIONE AL RISCHIO
- ✓ TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FAVOREVOLE
- ✓ NO TFR ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- ✓ NO CONTRIBUZIONE DEL DATORE DI LAVORO

- ✓ INCREMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA
- ✓ COMPARTO DI INVESTIMENTO ESCLUSIVAMENTE DI GARANZIA DEL CAPITALE
- ✓ TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI FAVOREVOLE
- ✓ NO TFR ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- ✓ NO CONTRIBUZIONE DEL DATORE DI LAVORO

- ✓ SI TFR ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- ✓ MAGGIORE ELASTICITA' IN CASO DI BISOGNO DI ANTICIPI DI TFR
- ✓ TASSAZIONE MENO FAVOREVOLE
- ✓ NO INCREMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA
- ✓ NO CONTRIBUZIONE DEL DATORE DI LAVORO (NON SI "MONETIZZA")

E' LA PEGGIORE MA E' LA PIU' GETTONATA

CESSIONE DEL QUINTO E CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE


CESSIONE DEL QUINTO - NOZIONE

LA FATTISPECIE DELLA “**CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO**” SI INQUADRA NELL’ISTITUTO DELLA “**CESSIONE DEL CREDITO**” REGOLATO DAGLI ARTT. 1260 E SS. DEL CODICE CIVILE, E CONSISTE IN UN **CONTRATTO CON IL QUALE IL CREDITORE ORIGINARIO (LAVORATORE CEDENTE) TRASFERISCE AD UN ALTRO SOGGETTO (SOCIETA’ FINANZIARIA CESSIONARIA) IL PROPRIO DIRITTO DI CREDITO, CON LA CONSEGUENZA CHE, NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA DEBITORE (DATORE DI LAVORO) E CREDITORE ORIGINARIO (LAVORATORE), SI SOSTITUISCE UN TERZO, NUOVO CREDITORE (SOCIETA FINANZIARIA)**


CEDIBILITA’ DEL TFR

IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 52 DEL DPR N. 180/50 COME MODIFICATO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2006, E’ STATO ESTESO **ANCHE AI LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO** L’ASSENZA DEL LIMITE DEL QUINTO DEL TFR A GARANZIA DEL DEBITO RESIDUO, INIZIALMENTE PREVISTO SOLO PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, CON LA CONSEGUENZA CHE **IL TFR PUO’ ESSERE CEDUTO PER INTERO**


Segue *CESSIONE DEL QUINTO E CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE*



GENERALMENTE IL TFR E' POSTO A GARANZIA DEL DEBITO DEL LAVORATORE VERSO LA SOCIETA' FINANZIARIA FINO A CONCORRENZA DEL DEBITO



E PERTANTO IL DATORE DI LAVORO NON PUO' CONCEDERE ANTICIPI DI TFR DURANTE IL RAPPORTO NE' EROGARLO AL DIPENDENTE ALLA CESSAZIONE DEL MEDESIMO



AL MOMENTO RESTA DA CHIARIRE SE IN TAL CASO IL DEBITORE POSSA CONFERIRE IL TFR AL FONDO PENSIONE PUR AVENDO VINCOLATO IL TFR A GARANZIA DEL PROPRIO DEBITO



IN ATTESA DI INTERVENTO MINISTERIALE SI CONSIGLIA AL DATORE DI LAVORO:

1.

IN CASO DI ADESIONE AL FONDO, DI DARNE COMUNICAZIONE SIA AL FONDO CHE ALLA SOCIETA' FINANZIARIA, INVITANDO QUEST'ULTIMA A NOTIFICARE IL CONTRATTO DI CESSIONE AL FONDO PENSIONE

2.

IN OGNI CASO DI NON EFFETTUARE VERSAMENTI AL FONDO FINCHE' NON AVRA' ACQUISITO IL CONSENSO DALLA FINANZIARIA

(ANALOGAMENTE: CONFINDUSTRIA - CIRC. 18865 DEL 16 MAGGIO 2007; RAPPORTO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2006 DEL PENSION FORUM DEL 20 APRILE 2007; FONDO COMETA, FONDO FONDAPI)

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

Viale Tunisia n. 27

20124 MILANO

Tel. 02/29003782 – Fax 02/6592245

E-mail: consulenza@studiopagani.com

Web site: www.studiopagani.com